



COMUNE DI GUALTIERI

Provincia di Reggio Emilia

UFFICIO AMBIENTE E PATRIMONIO

PIANO REGOLATORE DEL VERDE REGOLAMENTO

Art. 28 Norme Edilizie ed Urbanistiche del RUE

Approvato dal Consiglio Comunale il 06/11/2015 delib. n. 58

Redatto dall' Ufficio Tecnico Comunale

*Il Responsabile del Servizio
Arch. Domizio Aldrovandi*

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

[Principi di base pag. 3](#)

[Oggetto del regolamento pag. 3](#)

[Norma di esclusione pag. 3](#)

CAPITOLO II – NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

[Art. 1 Elementi vegetali oggetto di tutela pag. 4](#)

[Art. 2 Interventi di manutenzione effettuati su aree destinate a verde pubblico..... pag. 4](#)

[Art. 3 Abbattimenti..... pag. 4](#)

[Art. 4 Potature pag. 6](#)

[Art. 5 Danneggiamenti..... pag. 7](#)

[Art. 6 Distanze minime di impianto..... pag. 8](#)

[Art. 7 Aree di pertinenza delle alberature pag. 8](#)

[Art. 8 Scelta delle specie nei nuovi impianti pag. 9](#)

[Art. 9 Difesa fitosanitaria pag. 9](#)

CAPITOLO III – NORME NEGLI INTERVENTI EDILIZI E URBANISTICI

[Art.10 Norme per gli interventi edilizi..... pag. 10](#)

[Art. 11 Norme generali sui progetti di sistemazione del verde pag. 10](#)

[Art. 12 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere pag. 11](#)

CAPITOLO IV – NORME SPECIFICHE

[Art. 13 Interventi di rinaturalizzazione pag. 13](#)

[Art. 14 Zone agricole pag. 14](#)

[Art. 15 Verde urbano pag. 14](#)

[Art. 16 Tutela delle siepi , dei filari e delle macchie arbustive pag. 14](#)

[Art. 17 Alberi di pregio pag. 15](#)

[Art. 18 Divieto di incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte pag. 16](#)

[Art. 19 Salvaguardia degli stagni , degli specchi d'acqua , dei fossi e dei corsi d'acqua pag. 16](#)

[Art. 20 Salvaguardia degli stagni e corsi d'acqua pag. 16](#)

[Art. 21 Lotti ineditati e aree incolte pag. 17](#)

CAPITOLO V – NORME D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI

[Art. 22 Ambito di applicazione , destinatari e comportamenti pag. 17](#)

[Art. 23 Parchi e giardini di pregio storico , architettonico e ambientale pag. 18](#)

[Art. 24 Presa in carico da parte del comune di aree verdi pag. 19](#)

CAPITOLO VI – NORME D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI

[Art. 25 Sanzioni pag. 19](#)

[Art.26. Norme finanziarie pag. 21](#)

[Art.27. Organi delegati al controllo sul territorio pag. 21](#)

[Art. 28 Rinvio, riserve e abrogazioni pag. 21](#)

CAPITOLO VII – VALUTAZIONE DEI DANNI AL VERDE PUBBLICO

[Art. 29 Criteri metodologici per la valutazione dei danni al verde pubblico pag.21](#)

[ALLEGATO A – LISTE DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI pag. 25](#)

[ALLEGATO B – RIFERIMENTI LEGISLATIVI pag. 27](#)

[ALLEGATO C – RIFERIMENTI NORMATIVI pag. 27](#)

CAPITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

PRINCIPI DI BASE

La redazione del regolamento del verde ha come obiettivo principale la promozione del patrimonio vegetale, una migliore gestione delle essenze arboree ed arbustive presenti sul territorio comunale, data l'importanza degli innumerevoli benefici dovuti alla presenza della vegetazione in quanto elemento fondamentale del paesaggio e dell'ecosistema, in grado di depurare aria e acqua, di migliorare le caratteristiche pedologiche, di fornire cibo e rifugio alle specie animali, ed elemento altrettanto fondamentale in molti aspetti culturali, sociali e ricreativi.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni intensive quali stagni, fossi, scoli e prati. E' strumento di tutela paesaggistica, ornamentale e biologica, disciplina e salvaguarda le aree verdi pubbliche e private, incorporando le prescrizioni contenute nelle Norme di PSC e RUE vigenti.

L'Amministrazione comunale fornisce a chiunque ne faccia richiesta indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento.

NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate.

A tale scopo si definiscono:

- ✓ coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
- ✓ coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo.

Sono inoltre esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.

Si intendono inoltre esclusi gli orti, i vivai e le piante da frutto a scopo produttivo che non siano sottoposte a tutela particolare.

I tutori vivi delle piantate della vite non sono esclusi dalla presente normativa.

CAPITOLO II NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 1

ELEMENTI VEGETALI OGGETTO DI TUTELA

In base al presente regolamento, e sino alla redazione ed adozione di un censimento del patrimonio vegetale del territorio comunale, sono oggetto di tutela e devono essere rigorosamente conservati i seguenti elementi vegetazionali:

- le siepi, i filari e le macchie arbustive di cui al successivo art.16;
- esemplari arborei di pregio di cui al successivo art.17;
- esemplari arborei costituenti verde pubblico o collocati in area sottoposta a tutela dal vigente P.S.C.;
- gli esemplari arborei, gruppi o filari, eventualmente riportati in cartografia di analisi per la formazione del quadro conoscitivo del P.S.C.;
- esemplari arborei anche di proprietà privata aventi circonferenza del tronco superiore a cm 50 rilevata ad m 1 dal colletto;
- le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm 30 45 rilevata ad m 1 dal colletto;
- alberi da frutto selvatici quali ciliegi, meli, peri e gelsi.

Art. 2

INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O SOGGETTI AUTORIZZATI SU AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione comunale stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico.

Ai sensi dell'art. 119 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 l'Amministrazione comunale può affidare a soggetti privati, mediante la procedura di sponsorizzazione l'allestimento e la manutenzione del verde pubblico. E' vietata la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, in corrispondenza di intersezioni e rotatorie anche se le medesime si trovano all'interno dei centri abitati.

Art. 3

ABBATTIMENTI

L'abbattimento degli alberi e degli altri elementi verdi sottoposti a tutela è consentito di norma solo in casi di estrema necessità quali:

- 1) incolumità per le persone;

- 2) gravi danni strutturali ad opere pubbliche e private a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta, tali da non comprometterne la stabilità e la sicurezza;
- 3) pubblica utilità, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento;
- 4) gravi ed irreversibili malattie parassitarie;
- 5) progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi della presente normativa, a giudizio dell'Amministrazione comunale, un miglioramento ambientale dell'esistente.
- 6) sussista un obbligo in tal senso in base al diritto pubblico;
- 7) presentino uno scarso o inesistente vigore vegetativo in quanto giunti al termine biologico;

Chi intende abbattere un albero deve chiedere al Comune l'autorizzazione presentando una richiesta in carta libera compilata su moduli predisposti dal Comune e scaricabili dal sito internet, nella quale vengano descritte le caratteristiche della pianta stessa e le motivazioni di tale intenzione. In allegato alla richiesta devono essere allegate una serie di fotografie della pianta da abbattere che rendano evidente la identificazione anche rispetto ai fabbricati circostanti.

Prima di procedere all'abbattimento l'interessato, previo riscontro positivo dell'Ufficio Tecnico Comunale, si dovrà attendere la relativa autorizzazione che verrà rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, con eventuali prescrizioni a cui attenersi.

Qualora le ragioni dell'abbattimento appaiano dubbie il tecnico comunale può richiedere all'interessato una perizia da parte di un tecnico abilitato, tale richiesta interrompe il termine suddetto di 30 giorni.

Qualora non sussistano le condizioni che consentano l'abbattimento, il riscontro sarà ovviamente negativo, con la descrizione dell'esplicita motivazione.

Nel caso di controversie tra cittadini privati aventi ad oggetto l'abbattimento di piante decise dall'organo giudiziario competente, gli interessati sono esentati dalla specifica autorizzazione comunale per l'esecuzione del provvedimento (sentenza, ordinanza, ecc..) di abbattimento emesso.

In caso di grave e imminente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, il proprietario o altra persona avente titolo può procedere all'abbattimento previa constatazione da parte degli organi di vigilanza sul territorio, quali: agenti di Polizia Municipale, responsabile della Protezione Civile, Vigili del Fuoco ecc.. . Di detto abbattimento, si dovrà darne tempestiva notizia all'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora prescritto dall'Amministrazione comunale, al fine di compensare l'avvenuto impoverimento del patrimonio vegetale, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo quanto prospettato dal riscontro positivo dell'Ufficio Ambiente alla comunicazione del richiedente, da altrettanti esemplari di circonferenza, misurata ad 1 m di altezza, pari almeno a 21 cm.

Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti che nel tempo risultassero troppo fitti, si fa obbligo al proprietario della ripiantagione in area pubblica individuata dall'ufficio Ambiente di esemplari nuovi con le dimensioni di cui al paragrafo precedente .

Qualora prescritto dall'Amministrazione comunale, le piante abbattute senza il riscontro positivo del Comune di cui sopra, o devitalizzate, devono essere sostituite con nuovi alberi della stessa specie come di seguito indicato:

- a) per piante abbattute senza autorizzazione della circonferenza fino a 60 cm. , si sostituisce la pianta stessa con una nuova di circonferenza minima di 21 cm.
- b) per piante abbattute senza autorizzazione della circonferenza da 60 cm. , fino a 120 cm. , si sostituisce la pianta stessa con una nuova di circonferenza minima di 40 cm.
- c) per piante abbattute senza autorizzazione della circonferenza oltre i 120 cm. , si sostituisce la pianta stessa con una nuova di circonferenza minima di 50 cm.

Qualora si verifichi che l'impianto di sostituzione per alberi abbattuti senza autorizzazione sia inattuabile per ragioni tecniche, il proprietario dovrà fornire all'Amministrazione Comunale gli alberi prescritti, i quali verranno collocati in area pubblica, oppure, in alternativa dovrà versare al Comune il rispettivo valore commerciale in base al prezziario regionale vigente delle opere forestali.

Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta senza il riscontro positivo del Comune sia in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento in materia di scelta e messa a dimora delle specie arboree, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione comunale provvederà ad indicarne la specie.

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dall'Ufficio Tecnico.

La non ottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi comporta l'automatico decadimento del riscontro positivo del Comune e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 4

POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie particolari, non necessita di potature.

La potatura, quindi, riveste un carattere di straordinarietà; in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per riequilibrare la chioma in soggetti sottoposti in passato ad errati interventi e riportarla alla sua normale fisionomia, per rimuovere elementi di ostacolo/pericolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

Eccettuati alcuni casi particolari debitamente documentabili, come ad esempi tutori vivi delle piantate, od arte topiaria, ecc., le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di piccole dimensioni, di norma di diametro non superiore a 10 cm, praticando tagli all'inserimento della branca o del ramo, e cioè nei "nodi", in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di giovani vegetazioni apicali: tale tecnica viene generalmente definita con il termine di potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno.

E' vietata la capitozzatura degli esemplari arborei, poiché tale tecnica ne compromette lo stato fitosanitario in maniera grave e irreversibile, ad eccezione dei filari di salici da capitozzo, situati nelle campagne.

Gli interventi potranno essere effettuati:

- 1) per le specie decidue nel periodo tardo autunnale e invernale (dalla fine di novembre a marzo);
- 2) per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo, luglio-agosto e dicembre-gennaio-febbraio;
- 3) sulle branche morte è possibile intervenire tutto l'anno così come gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligatoria.

Sono esclusi dalla presenti norme gli interventi connessi alle normali pratiche colturali agronomiche.

Art. 5

DANNEGGIAMENTI

La drastica capitozzatura e gli altri danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e pertanto sono sanzionati come previsto all'art. 25 del presente Regolamento.

Casi specifici di danneggiamento:

- 1) E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
- 2) E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.
- 3) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a m 0,20.
- 4) E' vietato l'asporto del terreno.
- 5) E' vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà comunale e privata quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.
- 6) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni del gas e dell'acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.
- 7) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle piante e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

A seguito di accertamento della manomissione di un'alberatura con provvedimento amministrativo il Responsabile del Servizio Competente, ordina il ripristino alla proprietà e/o quando riconosciuto all'autore della manomissione.

Nel caso non provveda entro il termine stabilito nel provvedimento, l'Amministrazione può procedere al ripristino delle alberature manomesse con proprio personale o attraverso ditta specializzata, con addebito delle spese al proprietario e/o quando riconosciuto all'autore della manomissione e con recupero delle stesse a norma di legge.

Per la valutazione di eventuali danni arrecati al verde pubblico verranno applicati i criteri di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

Art. 6

DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Per ovviare ai problemi causati dalle eccessive dimensioni di esemplari arborei situati nei pressi di edifici pubblici o di abitazioni private, nei nuovi progetti edilizi di qualsiasi tipo occorre rispettare alcune minime distanze dalle costruzioni, nell'impianto e nella messa a dimora di nuovi esemplari o altri esemplari arborei o arbustivi:

- 1) per alberi che durante la maturità arrivano ad altezze superiori a 20 m (farnia, platano, pioppo nero, pioppo bianco, frassino, tiglio) , m 10.
- 2) per alberi che durante la maturità arrivano ad altezze comprese fra 10 e 20 m (acero campestre, carpino bianco) , m 6
- 3) per alberi che durante la maturità arrivano ad altezze sino a 10 m (albero di Giuda, varie specie di Prunus, ecc.) , m 4
- 4) per alberi con portamento fastigiato, ossia con chioma piramidale o colonnare (pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale) , m 4

Si fa comunque anche riferimento alle distanze prescritte nel Codice Civile, art. 892, che suddivide gli alberi in 5 categorie fondamentali:

- 1) 3,00 metri per gli alberi di alto fusto, come noci, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi , platani e tutte le specie che ramificano, a causa delle loro caratteristiche vegetative, ad un'altezza superiore a 3,00 metri;
- 2) 2,0 metri per le siepi di robinie;
- 3) 1,5 metri per gli alberi che ramificano, a causa delle loro caratteristiche vegetative, ad un'altezza inferiore a 3 metri, detti a medio fusto;
- 4) 1,0 metro per le siepi di ontano, castagno e simili che, per la tecnica di coltivazione seguita, vengono recise periodicamente vicino al ceppo;
- 5) 0,5 metri per le siepi in generale, le viti, gli arbusti e per gli alberi da frutta di altezza inferiore ai 2,5 metri.

Qualora due fondi siano separati da un muro, non è necessario rispettare alcuna distanza, ma le piante non devono superare il muro di confine in altezza.

Nel determinare la categoria a cui appartiene una pianta, ossia ad alto fusto o a medio fusto, occorre fare riferimento alla specie di appartenenza e non all'età dell'esemplare.

Per le nuove piantumazioni da effettuarsi lateralmente alle strade, dovranno altresì essere rispettate le distanze previste dal Codice della Strada ed il relativo regolamento di applicazione.

Art. 7

AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature si definiscono aree di pertinenza le superfici permeabili necessarie a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti.

Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi, ecc. e per le alberature esistenti deve essere inderogabilmente rispettata la distanza minima dalla base del tronco di m 2 per alberi che presentino una circonferenza del tronco fino a 95 cm, di m 4 per alberi con tronco avente una circonferenza di maggiori dimensioni e di m 1,5 per gli arbusti.

La superficie del terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno agrario ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi

l'interposizione di strati impermeabili tra l'apparato radicale della pianta e la falda sottostante.

In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Comune potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo, mai comunque inferiori ad 1 m qualora venga garantita la tutela dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di attecchimento.

Art. 8

SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico -ambientali.

Sono fortemente sconsigliate alcune specie, che generalmente si diffondono molto velocemente a scapito delle specie autoctone quali la Robinia (*Robinia pseudoacacia*), l'Ailanto (*Ailanthus glandulosa*), l'Acero negundo (*Acer negundo*) e l'Indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*).

L'elenco delle specie da utilizzare è allegato al presente Regolamento.

Art.9

DIFESA FITOSANITARIA

Allo scopo di tutelare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

E' comunque necessario eseguire interventi antiparassitari a basso impatto ambientale, consigliati dal Servizio Fitosanitario Regionale, preferendo tra questi i prodotti di tipo Biologico, per non compromettere la salubrità dell'aria e la salute delle persone.

Al fine di contribuire al contenimento biologico degli insetti fitofagi, oltre che di produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema, è consigliata l'installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori.

CAPITOLO III

NORME NEGLI INTERVENTI EDILIZI E URBANISTICI

Art.10

NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

Tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni, ampliamenti dell'esistente e ristrutturazioni, dovranno prevedere una sistemazione del verde secondo i canoni e le modalità previste e prescritte dal Piano Strutturale Comunale, dal Regolamento Urbanistico Edilizio e dal presente Regolamento.

Il progetto della sistemazione a verde delle aree suddette prevederà un elaborato riguardante la sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione precisa delle zone alberate, a prato, a giardino, le superfici pavimentate, l'elenco delle specie da mettere a dimora e di tutte le opere di arredo e di sistemazione esterna.

Dovrà essere indicata l'eventuale presenza di elementi naturali quali siepi, macchie boschive, formazione arbustive, presenza di stagni, ecc.

Tutti piani urbanistici attuativi di nuove aree di espansione residenziale e produttiva dovranno prevedere il progetto di sistemazione degli spazi destinati a verde pubblico o di uso pubblico.

Il progetto dovrà essere redatto in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento, dal PSC, dal RUE, dal POC e dovrà prevedere obbligatoriamente la messa in opera di un adeguato impianto di irrigazione.

La difformità esecutiva dagli elaborati progettuali relativi alla sistemazione a verde costituirà causa pregiudiziale ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia secondo la normativa vigente.

Art.11

NORME GENERALI SUI PROGETTI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE

I progetti di sistemazione del verde dovranno proporre interventi:

- 1) Rispettosi del paesaggio vegetale autoctono e tradizionale;
- 2) Diretti alla riduzione delle impermeabilizzazioni del suolo (facendo uso di materiali drenanti);
- 3) Diretti alla riduzione dello spreco delle acque (facendo uso di cisterne di raccolta dell'acqua piovana);
- 4) Diretti all'uso di essenze autoctone.

Tutti i progetti riguardanti le utenze sotterranee (fogna, telefono, gas, acqua, ecc.) e aeree, dovranno essere studiati in maniera di rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

Tutti i progetti di sistemazione del verde che prevedono nuove piantumazioni nelle vicinanze di utenze sotterranee o aeree dovranno essere studiati in maniera da non provocare danni alle utenze sotterranee esistenti.

Per le utenze sotterranee si consiglia di tenere le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA DISTANZA MINIMA

1° grandezza (altezza >18m) > m. 4

2° grandezza (altezza 12-18m) > m. 3

3° grandezza (altezza < 12m) > m. 2

Per quanto riguarda le distanze minime dalle utenze aeree (telecomunicazione ed elettriche) si rimanda alle specifiche disposizioni di legge.

Art. 12

NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente, come ad esempio lesioni alla corteccia o alle radici, rottura di branche o rami, ecc.

Le principali norme da adottare sono le seguenti:

- 1) Evitare il costipamento del terreno in prossimità dell'apparato radicale; effettuare operazioni a mano per quanto possibile.
- 2) Evitare la ricarica del terreno anche solo per piccole frazioni (le costrizioni all'apparato radicale causano squilibri fisiologici difficilmente sanabili).
- 3) Evitare l'abbassamento del terreno.
- 4) Evitare scavi in prossimità delle radici.
- 5) Evitare modificazioni della falda freatica più superficiale.
- 6) Evitare lo spargimento di rifiuti edili di qualsiasi natura che possono alterare il pH del terreno.
- 7) Evitare la perdita d'acqua in grosse quantità e per periodi prolungati.
- 8) Evitare di danneggiare corteccia e tronco anche appoggiando strumenti o materiali.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza delle piante, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale devono essere poste delle tavole di legno.

Al termine del lavoro dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Difesa di superfici vegetali.

Per impedire danni provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono essere recintate con rete metallica alta almeno m 1,8; nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati olii minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m 5 dalla chioma degli alberi e cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di m 20 dalla chioma di alberi e cespugli.

Difesa delle parti aeree degli alberi.

Per la difesa contro danni meccanici, come, ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli

alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie di suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno m 1,5.

Se per insufficienza di spazio – a giudizio della Direzione dei lavori – non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m. 2, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto (ad esempio gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi e simili.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricariche di suolo.

Intorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se consentite dalla specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di areazione, alternati a settori di terriccio, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es. ghiaia o pietrisco) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno m 1,5 attorno alla chioma dell'albero, pari almeno ad un 1/3, per specie dotate di apparato radicale profondo, ed ad 1/2, per specie dotate di apparato radicale superficiale.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitare eventuali fenomeni putrefattivi.

Durante i lavori occorre fare attenzione a non compattare il suolo.

Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo.

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie almeno m 1,5 attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare la fitta rete delle radici sottili.

Difesa delle radici degli alberi in caso di scavi di breve durata.

A causa del pericolo di rottura delle radici, generalmente gli scavi saranno eseguiti solo a mano ed ad una distanza dal tronco non inferiore a m 2,5.

In casi singoli, a giudizio della Direzione dei Lavori, la distanza può essere ridotta a m 1,5 con alberi aventi apparato radicale profondo, e a m 2 con alberi dotati di apparato radicale superficiale.

Le radici devono essere protette contro l'essiccazione e contro il gelo.

Difesa delle radici degli alberi in caso di scavi di lunga durata.

Nella stagione vegetativa precedente l'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano ad una distanza non inferiore a m 1,5 dal tronco, per uno spessore di circa cm 50 a partire dalle pareti della futura fossa di cantiere ed a una profondità di almeno cm 30 sotto il fondo della fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di m 2,5.

Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un taglio netto, da ricoprire subito con un prodotto cicatrizzante.

Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali deve essere inchiodata una rete metallica, cui viene assicurata una tela di juta.

Infine, lo scavo deve essere riempito con un miscela costituita da composta, sabbia e

torba umida.

Fino all'apertura del cantiere, e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida, e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

Difesa delle radici degli alberi in caso di costruzione di murature.

Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a m 1,5 dal tronco degli alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a m 1,5.

Difesa delle radici degli alberi in caso di transito.

Qualora non si possa evitare di transitare a distanza inferiore ad m 1,5 dalla chioma degli alberi, la superficie di terreno sottostante deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di cm 20, sul quale devono essere poste tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento della falda freatica.

Nel caso di abbassamento della falda freatica, provocato dai lavori di cantiere, di durata superiore a tre settimane durante il periodo vegetativo, gli alberi devono essere bagnati con almeno 25 l/mq di acqua ad intervalli settimanali, tenuto conto delle precipitazioni naturali. Per aumentare la resistenza delle piante, il suolo deve essere inoltre concimato e trattato con prodotti che contrastino l'evaporazione.

Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili.

Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili, ad esempio di asfalto o calcestruzzo, si deve lasciare aperta almeno la metà della superficie estesa m 2 attorno alla linea di proiezione della chioma degli alberi, nel caso di piante con apparato radicale profondo, ovvero l'intera superficie, nel caso di piante con apparato radicale superficiale.

In alternativa, secondo le disposizioni progettuali o della Direzione dei lavori, la suddetta superficie potrà essere munita di una copertura permeabile all'aria e all'acqua.

Nel misurare la superficie da mantenere aperta, si devono considerare le dimensioni della chioma dell'albero a maturità.

CAPITOLO IV

NORME SPECIFICHE

Art. 13

INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE

Per questi interventi sono consentite le specie autoctone, escludendo le varietà ornamentali (vedere elenco allegato).

Possono essere utilizzate specie diverse soltanto in situazioni ambientali particolari al fine di realizzare un miglioramento dell'ecosistema.

Art. 14

ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla tutela del paesaggio tipico della pianura padana.

Potranno essere messe a dimora specie autoctone o naturalizzate.

All'interno delle aree cortilive, nella realizzazione di parchi e giardini di pertinenza dell'abitazione, si applicano gli stessi criteri relativi al verde urbano.

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini tra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole, sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.

Art. 15

VERDE URBANO

Nella realizzazione di nuovi impianti, possono essere utilizzate tutte le specie arboree ed arbustive, sia in forma naturale che in quella ornamentale purchè le essenze autoctone e naturalizzate scelte nell'elenco di cui all'allegato "A", siano prevalenti.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale autorizzare la pubblicità su aree verdi pubbliche tramite l'esposizione di cartelli pubblicitari.

L'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili, è vietata.

Art. 16

TUTELA DELLE SIEPI, DEI FILARI E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE

Le siepi, i filari e le macchie arbustive devono essere tutelati ed è vietato il loro danneggiamento.

Nelle zone agricole l'estirpazione e il taglio di siepi, filari e macchie potrà essere autorizzata in via straordinaria qualora faccia parte di un progetto di riqualificazione ambientale che comporti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, un beneficio ambientale all'esistente.

Le realizzazioni compiute con gli incentivi comunitari propri dei Regolamenti Comunitari, e le realizzazioni future effettuate secondo le prescrizioni di Piano Agricolo Comunitario, sono escluse dal presente articolo.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei filari con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

In caso di estirpazione o di abbattimento non autorizzati vige l'obbligo della messa a dimora di nuove siepi o macchie arbustive secondo le prescrizioni dell' Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 17

ALBERI DI PREGIO

Gli esemplari arborei di pregio, appartenenti a specie autoctone che presentano una buona ed equilibrata struttura fisica (chioma, tronco e radici), sono soggetti a particolare tutela in base ai principi ispiratori del presente regolamento.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vita delle piante e di adottare necessari provvedimenti per la loro salvaguardia e protezione.

Eventuali interventi di abbattimento, modifica sostanziale della struttura fisica della pianta devono essere autorizzati, almeno per quanto riguarda gli alberi di pregio devono essere autorizzati dal Comune previo parere dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante della Regione.

L'inottemperanza alle prescrizioni suddette comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e da autorizzare solo in caso di pericolo o di cattivo stato fitosanitario.

Il proprietario è tenuto, senza necessità di alcuna autorizzazione comunale, ad eseguire periodicamente, ove e quando occorre, la rimonda dei seccumi e a conservare, in alberi a forma obbligata, la struttura delle chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche della pianta e l'incolumità delle persone.

In caso di abbattimento autorizzato, per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie, eccetto particolari casi nei quali il Comune prescriverà l'utilizzo di altre specie.

Le piante di sostituzione dovranno avere una circonferenza del tronco di almeno 25 cm, misurato ad 1 m dal colletto.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie e come indicato di seguito:

albero abbattuto senza autorizzazione	impianto di sostituzione
circonf. fino a 125 cm	n.2 piante circ. min.25 cm
circonf. fino a 220 cm	n.3 piante circ. min. 25 cm
circonf. fino a 315 cm	n.4 piante circ. min. 25 cm
circonf. fino a 400 cm	n.5 piante circ. min. 25 cm
circonf. oltre i 400 cm	n.7 piante circ. min. 25 cm

Qualora l'ufficio tecnico comunale, verifichi che gli impianti di sostituzione siano inattuabili per elevata densità arborea o per carenza di spazio o per altre caratteristiche locali, l'Amministrazione potrà richiedere che gli stessi vengano collocati in area pubblica, oppure, in alternativa potrà richiedere il versamento al Comune del rispettivo valore commerciale in base al prezzario regionale vigente delle opere forestali.

L'Ufficio Tecnico Comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto, qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, dei canali, degli argini e delle aree incolte in genere.

Verrà permesso soltanto il taglio e l'estirpazione di piante erbacee mentre è vietato il taglio e l'estirpazione di piante arbustive o arboree salvo che, a seguito di sopralluogo di un Tecnico Comunale, venga accertato l'impedimento al corretto deflusso delle acque o alla visibilità stradale.

E' vietato incendiare ramaglie e potature anche in zona agricola nel raggio di 200 m dalle abitazioni o dalla pubblica via e nel raggio di 100 m da alberi di alto fusto o dalla vegetazione esistente e comunque sempre in presenza di vento.

Art. 19

SALVAGUARDIA DEGLI STAGNI E DEGLI SPECCHI D'ACQUA

Gli stagni , gli specchi d'acqua in genere , i fossi , i corsi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati .E' vietato il loro riempimento, ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organismi competenti.

Gli interventi di riempimento devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

La chiusura di stagni , di specchi d'acqua, di fossi e di corsi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di diversità biologica.

In caso di riempimenti, anche parziali, non autorizzati, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti di qualsiasi tipo, di liquami o altre sostanze inquinanti.

Art. 20

SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

In caso di soppressione o tombamento anche parziali, non autorizzati, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

Al fine di mantenere efficienti e funzionali **i fossati, lo sfalcio** degli stessi **dovrà** essere effettuato dai frontisti almeno due volte l'anno e precisamente dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 ottobre al 15 novembre di ogni anno.

E' consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea, mentre tutti gli arbusti e gli esemplari arborei dovranno essere salvaguardati, ad eccezione dei casi in cui si ravvisi un evidente ostacolo al deflusso idrico od alla visibilità stradale.

Sono esclusi gli interventi realizzati dal Comune o altri Enti per ragioni di pubblica utilità che dovranno in ogni caso essere comunicati ed approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 21

LOTTE INEDIFICATI E AREE INCOLTE

A fine di prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari e mantenere un buon decoro urbano, si prescrive ai proprietari di lotti inedificati e aree incolte in territorio urbanizzato (così come definito dal Vigente P.S.C.) di provvedere almeno due volte all'anno e precisamente dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 ottobre al 15 novembre di ogni anno, alle operazioni di manutenzione degli spazi a verde.

In particolare si dovrà provvedere al taglio e la raccolta dell'erba, alla potatura dei rami secchi pericolanti e delle siepi sporgenti dalla proprietà .

CAPITOLO V

NORME D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 22

AMBITO DI APPLICAZIONE, DESTINATARI E COMPORAMENTI

Il presente articolo si applica a tutte le aree adibite a parco comunale, oasi faunistica, giardino pubblico o area verde di proprietà, in gestione o in concessione all'Amministrazione comunale.

I destinatari sono tutti gli utenti delle aree suddette, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi e Associazioni.

E' tassativamente vietato:

- a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare o minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare aree prative;
- c) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio;
- d) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidiacei;
- e) permettere ad un animale in proprio affidamento di uccidere, molestare o ferire un altro animale;
- f) permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire persone;
- g) provocare danni a strutture ed infrastrutture;
- h) inquinare terreno, corsi d'acqua, raccolte anche temporanee di acqua con qualsiasi mezzo;
- i) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- j) permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare le aree verdi al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate;
- k) l'uso di mezzi a motore, ad esclusione dei mezzi autorizzati per interventi di manutenzione e di soccorso;

l) provocare rumori o schiamazzi

E' invece consentito, solo previa e motivata autorizzazione scritta:

- a) introduzione di veicoli a motore;
- b) organizzazione di eventi ricreativi culturali;
- c) l'installazione di strutture fisse o mobili di qualsiasi genere;
- d) la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici appartenenti a specie autoctone;
- e) la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- f) l'utilizzo di immagini delle aree verdi pubbliche per scopi commerciali;
- g) l'ingresso a cavallo.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato all'Ufficio Tecnico.

È fatto obbligo:

- a) tenere i cani al guinzaglio o comunque di impedire che possano infastidire o arrecare danni ad persone, animali o cose , nonché raccogliere le deiezioni;
- b) spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare eventuali principi di incendio;
- c) rispettare la segnaletica e/o ulteriori indicazioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale;
- d) sorvegliare i bambini durante l'uso delle attrezzature e dei giochi.

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione comunale si rendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali ad esempio: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, asporto di piante infestanti, uso di mezzi agricoli o speciali, esecuzione di trattamenti antiparassitari e quanto non contrasti con i principi basilari di questo Regolamento.

Art. 23

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Gli interventi di carattere manutentivo effettuati nei giardini e nei parchi che possiedono un notevole valore storico, architettonico e ambientale devono tendere alla conservazione e al ripristino delle caratteristiche originarie.

Art. 24

PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI

Le superfici a verde, per essere prese in carico dall'Amministrazione Comunale, devono essere realizzate secondo i principi del presente regolamento.

Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati.

Le aree destinate a verde pubblico nei Piani Urbanistici Attuativi (ex PP) non potranno essere prese in carico dall'Amministrazione comunale qualora non risultino realizzate in conformità agli elaborati di progetto e/o che non abbiano i requisiti stabiliti in sede di convenzione.

Nel caso le aree sopra citate siano oggetto di un forte interesse pubblico in cui si rileva la necessità di garantire un'adeguata situazione igienico-sanitaria e un buon decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può procedere alla manutenzione anche prima della cessione, con la facoltà di rivalsa delle spese.

CAPITOLO VI

VIGILANZA

Art. 25

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore e fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3/2003 e s.m.i., in misura differenziata, a seconda della gravità della violazione, nel seguente modo:

ARTICOLI VIOLATI	DESCRIZIONE	SANZIONE
Art. 3 "Abbattimenti"	MANCANZA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO O DIFFORMITA' RISPETTO ALL'ATTO AUTORIZZATIVO	
	1. Circonferenza del tronco misurata a 1 metro dal colletto da 60 cm a 125 cm	Da € 30,00 a € 240,00 Per ogni singola pianta
	2. Circonferenza del tronco misurata a 1 metro dal colletto da 126 cm a 190 cm	Da € 50,00 a € 400,00 Per ogni singola pianta
	3. Circonferenza del tronco misurata a 1 metro dal colletto oltre 190 cm	Da € 70,00 a € 500,00 Per ogni singola pianta
Art. 4 "Potature"	POTATURE NON CONFORMI ALLE INDICAZIONI	Da € 30,00 a € 240,00 Per ogni singola pianta
Art. 5 "Danneggiamenti"	DANNEGGIAMENTI SPECIFICI SENZA COMPROMETTERE LA VITA DELL'ESEMPLARE ARBOREO	Da € 30,00 a € 240,00 Per ogni singola pianta
Art. 16 "Tutela delle siepi, dei filari e delle macchie arbustive"	ABBATTIMENTO SENZA AUTORIZZAZIONE O DIFFORME RISPETTO ALL'ATTO AUTORIZZATIVO	Da € 100,00 a € 500,00 Per metro lineare di siepe o metro quadro di macchia

	ESECUZIONE DI INTERVENTI VIETATI E DANNEGGIAMENTI SENZA COMPROMETTERE LA VITA DELLE ESSENZE	Da € 30,00 a € 240,00 Per metro lineare di siepe o metro quadro di macchia
Art. 17 “Alberi di pregio”	ABBATTIMENTO SENZA AUTORIZZAZIONE O DIFFORME RISPETTO ALL’ATTO AUTORIZZATIVO	Da € 100,00 a € 500,00 Per ogni singola pianta
Art. 17 “Alberi di pregio	ESECUZIONE DI INTERVENTI VIETATI E DANNEGGIAMENTI SENZA COMPROMETTERE LA VITA DELLA PIANTA	Da € 60,00 a € 480,00 Per ogni singola pianta
Art. 19 Salvaguardia degli specchi d’acqua , dei fossi e dei corsi d’acqua	MANCATA SALVAGUARDIA CON RIEMPIMENTO DI SPECCHI D’ACQUA , DEI FOSSI E DEI CORSI D’ACQUA	€ 200,00 ogni 100 ml. di fronte strada
Art. 20 “Salvaguardia di fossati e corsi d’acqua “	MANCATO SFALCIO E PULIZIA DEI FOSSI DA PARTE DEI FRONTISTI	€ 200,00 ogni 100 ml. di fosso fronte strada
Art. 21 “prescrizioni ai proprietari di lotti inedificati e aree incolte”	LOTTI INEDIFICATI E AREE INCOLTE PER MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI	Da € 100,00 a € 500,00 Per ogni singolo comportamento vietato
Art. 22 “Uso di parchi e giardini pubblici”	NORME D’USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI AMBITO DI APPLICAZIONE, DESTINATARI E COMPORTAMENTI ELENCATI – DIVIETI E OBLIGHI DI CUI ALL’ART. 22	Da € 25,00 a € 500,00 Per ogni singolo comportamento vietato

L’eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento sarà deliberato dalla Giunta Comunale.

Art. 26

NORME FINANZIARIE

Tutti le somme derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e il loro uso sarà destinato ad interventi sul verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e di recupero ambientale.

Art. 27

ORGANI DELEGATI AL CONTROLLO SUL TERRITORIO

Gli agenti di polizia municipale, i dipendenti comunali delegati dal Sindaco, le Guardie Ecologiche Volontarie accertano le violazioni alle norme del presente Regolamento ed effettuano le contravvenzioni conseguenti.

Art. 28

RINVIO, RISERVE e ABROGAZIONI

Sono abrogate le norme regolamentari vigenti sul territorio comunale in contrasto o incompatibili con il presente regolamento. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge in materia di tutela ambientale e le norme tecniche attuative del vigente P.S.C e R.U.E..

Il presente Regolamento integra le disposizioni contenute nell'articolo 28 delle Norme Edilizie ed Urbanistiche del RUE, e prevale sulle stesse per quanto in contrasto.

Si fa riserva di integrare il presente regolamento con norme di attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia ed in particolare per le sanzioni applicabili.

CAPITOLO VII

VALUTAZIONE DEI DANNI AL VERDE PUBBLICO

Art. 29

CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AL VERDE PUBBLICO

Al fine di una corretta valutazione del danno, occorre innanzitutto distinguere il verde in piante facilmente riproducibili o sostituibili e piante difficilmente riproducibili, intendendo per prime quelle specie capaci di una riproduzione e di un accrescimento rapidi (inferiore a 5 anni) e per le seconde quelle specie che raggiungono la maturità biologica in un periodo lungo (oltre i 5 anni).

Nella prima categoria rientrano gli arbusti, mentre nella seconda tutti gli alberi di alto fusto, Nel caso di danno subito da piante a rapido accrescimento, l'indennità da corrispondere sarà calcolata con il procedimento basato sul costo del ripristino e risulterà equivalente all'accumulazione iniziale delle spese che si devono sostenere per ripristinare la situazione preesistente. A tal proposito si potrà fare riferimento a prezzi e a tariffe che sono facilmente reperibili presso i vivaisti e le ditte del settore.

ALLEGATO "A"

LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI

SPECIE ARBOREE PER REALIZZAZIONI IN AREE AGRICOLE O IN HABITAT NATURALI:

Nome botanico	Nome Comune	Nome locale	Area ottimale* (mq)
<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre	Òpi	40
<i>Alnus glutinosa</i> L. Gaertn.	Ontano nero	Andân, Lodân	30
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco	Carpanèll, Carpanina	40
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore	Fràssin	140
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale	Fràssen, Fràssin	80
<i>Malus sylvestris</i> Miller	Melo selvatico	Pòmm salvàdagh	25
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco	Albarèlla	120
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero	Piòpa	120
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio	Srésa salvàdga	80
<i>Pyrus pyraster</i> Borkh.	Pero selvatico	Pèr	20
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia	Quèrsa, Fàrnìa	180
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco	Sâlas biànch	80
<i>Salix triandra</i> L.	Salice da ceste	Sâlas	60
<i>Tilia cordata</i> L.	Tiglio selvatico	Téli	120
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre	Ulum	80

Area ottimale*: area di terreni libero necessaria per il corretto sviluppo della pianta

SPECIE ARBUSTIVE

PER REALIZZAZIONI IN AREE AGRICOLE O IN HABITAT NATURALI:

Nome botanico	Nome Comune
<i>Colutea arborescens</i> L.	Vescicaria
<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine
<i>Frangula alnus</i> Miller	Frangola
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro

<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spinocervino
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa selvatica
<i>Salix cinerea</i> L.	Salice cinereo
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice ripaiolo
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso
<i>Salix viminalis</i> L.	Salice da vimini
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco
<i>Viburnum lantana</i> L.	Lantana
<i>Viburnum opulus</i> L.	Pallon di maggio

SONO FORTEMENTE SCONSIGLIATE LE SEGUENTI SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE:

<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinia
<i>Ailanthus altissima</i> Mill. Swingler	Ailanto
<i>Acer negundo</i> L.	Acero negundo
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Indaco bastardo

E' altresì sconsigliata la messa a dimora di essenze arboree che producono infruttescenze cotonose (i cosiddetti piumini) quali il *populus alba* (pioppo bianco) e *populus nigra* (pioppo nero), limitatamente alle piante di sesso femminile.

ALLEGATO "B"

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

I riferimenti legislativi a cui ci si attiene sono i seguenti:

- ✓ Codice Civile approvato con R.D. 16/03/42/, n. 262 (artt. 892 eseguenti);
- ✓ Codice penale approvato con R.D. 19/10/30, n. 1398 (artt. 635 e 734);
- ✓ Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/92, n. 285 (artt. 16,17,18,19);
- ✓ Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/92, n. 495 (artt. 26 e 27) e s.m.i.;
- ✓ D.M. 412/87 Lotta obbligatoria al cancro colorato del Platano;
- ✓ D. 17/4/98 Disposizioni sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del Platano;
- ✓ Circolare applicativa del D. 17/4/98 concernente le note tecniche per la salvaguardia del Platano da *Ceratocystis fimbriata* ;
- ✓ D.M. 20/5/26 Lotta obbligatoria alla processionaria del Pino;
- ✓ L.R. n. 2 del 24/1/77;
- ✓ L.R. 11 del 2/4/88 Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali;
- ✓ Programma Regionale per il verde urbano del 28/10/89;
- ✓ Regolamento del Consorzio di Bonifica Bentivoglio Enza;
- ✓ Piano Strutturale Comunale;
- ✓ Regolamento Urbanistico Edilizio;
- ✓ T.U. del R.D. 523/1904.
- ✓

ALLEGATO "C"

RIFERIMENTI NORMATIVI

CODICE CIVILE approvato con R.D. 16 marzo 1942 n. 267

- ✓ Omissis...
- ✓ Art. 892. Distanze per gli alberi.
- ✓ Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
- ✓ 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- ✓ 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- ✓ 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

- ✓ La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
- ✓ La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
- ✓ Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
- ✓ Art. 893. Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi.
- ✓ Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti (1) e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente
- ✓ Art. 894. Alberi a distanza non legale.
- ✓ Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti
- ✓ Art. 895. Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.
- ✓ Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
- ✓ La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
- ✓ Art. 896. Recisione di rami protesi e di radici.
- ✓ Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
- ✓ Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
- ✓ Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.
- ✓ Art. 898. Comunione di siepi.
- ✓ Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
- ✓ Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti
- ✓ Art. 899. Comunione di alberi.
- ✓ Gli alberi sorgenti nella siepe sono comuni.
- ✓ Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.
- ✓ Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

- ✓ Omissis...
- ✓ Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.
- ✓ Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
- ✓ Omissis...
- ✓ NUOVO CODICE DELLA STRADA approvato con D.Leg. del 30.4.1992 n. 285
- ✓ Omissis...
- ✓ Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati.
- ✓ 1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
 - ✓ a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
 - ✓ b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
 - ✓ c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
- ✓ Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.
- ✓ 2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
- ✓ Omissis...
- ✓ Art. 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
- ✓ 1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve deve essere assicurata, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
- ✓ Omissis.....
- ✓ Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
- ✓ 1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
- ✓ 2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle

distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

- ✓ 3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
- ✓ 4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
- ✓ Omissis...
- ✓ Art. 29. Piantagioni e siepi.
- ✓ 1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
- ✓ 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
- ✓ 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
- ✓ 4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
- ✓ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA approvato con D.P.R. del 16-12-1992 N. 495
- ✓ Omissis...
- ✓ Art. 26. (Art. 16 Cod. Str.) Fasce di rispetto fuori dai centri abitati.
- ✓ 1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
- ✓ Omissis...
- ✓ 6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
- ✓ 7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi

morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

- ✓ 8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
- ✓ 9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.